

Corte di Cassazione civile 4 giugno 2019 n. 15175

La Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15175 del 4 giugno 2019, accoglie il ricorso contro il provvedimento con cui, nell'ambito di un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, era stata rigettata l'istanza di **liquidazione del compenso al difensore** dell'istante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione impugnata aveva affermato che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, per il quale non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato, esso non fosse dovuto.

La Seconda sezione civile, ritiene, invece, che l'assistenza al gratuito patrocinio sia invocabile ed applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, perché tale interpretazione *“oltre a discendere dalla lettera della legge, appare altresì perfettamente coerente con la finalità stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato”*.

Detto istituto, infatti, in adempimento del disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della Costituzione, è finalizzato ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.

Posizione di parità che, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, si sostanzia *“anche nell'esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti”*.

Il **patrocinio a spese dello Stato** è quindi applicabile **in ogni procedimento civile**, anche **di volontaria giurisdizione** e pure **quando l'assistenza tecnica del difensore non è obbligatoria**.